

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Nazionale 91
00184 Roma

Milano, 5 settembre 2018

Oggetto: modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Documento per la consultazione, luglio 2018.

Nel rispondere all'invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa dei consulenti finanziari iscritti all'Albo unico nazionale, previsto dall'articolo 31 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998, TUF), ringrazia per l'opportunità offertale e svolge le considerazioni che seguono.

1

Sezione XI, par. 2-quater. Politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita.

ANASF condivide le integrazioni, oggetto di consultazione, delle norme in materia di politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita, ritenendo che le stesse adeguino la disciplina in parola, oltre che agli Orientamenti dell'Autorità europea (EBA), alle analoghe disposizioni di cui alla Circolare di Banca d'Italia 285/2013, la quale ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva CRD IV. In particolare, si apprezza la scelta di riferire tali disposizioni, oltre che al personale coinvolto nell'offerta o nella vendita di prodotti bancari, anche al canale distributivo rappresentato dagli “intermediari del credito”, con particolare riferimento agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori

creditizi, ecc.), per realizzare un'applicazione più ampia, e dunque più tutelante, per la clientela finale.

Sezione II, par. 4. Offerta fuori sede.

Pur non essendo oggetto di consultazione, si propone di modificare il seguente passaggio di cui alla Sezione II, par. 4, al fine di tenere conto della nuova denominazione di “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”:

«Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell’iscrizione) del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, ~~promotore finanziario~~ **consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede**, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.»

2

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l’attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi
Presidente ANASF